



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 15/07/2024

Numero Registro Dipartimento 807

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10123 DEL 17/07/2024

Oggetto: Oggetto: Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso igienico ed assimilati in localita' 'Fortino', Foglio n°19 Part.IIa n°1379 comune di Ricadi (VV).
Richiedente: Purita Federico Maria.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il Regolamento Regionale n.12/2022 “Riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”, approvato con la DGR 665/2022;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 “Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”, approvato con la DGR n.717 del 15.12.2023;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 7/02/2024 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026*”;
- il D.D.G. n.6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di microorganizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n.9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- il D.D.G. n.19122 del 15/12/2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “Gestione del Demanio idrico per l’area territoriale della Provincia di Vibo Valentia al Dott. Giovanni De Lorenzo;
- la Disposizione di Servizio prot. n.237020 del 25/05/2023, per effetto della quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento il Dott. Giovanni De Lorenzo.

PREMESSO CHE l’Ufficio di Prossimità di Vibo Valentia assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni De Lorenzo come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con istanza acquisita al protocollo n°213408 della Regione Calabria in data 11/05/2023, il Signor Purita Federico Maria, in qualità di amministratore unico della società Fratelli 3F – società a responsabilità limitata semplificata, ha richiesto il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo, ad uso igienico ed assimilati in località Fortino, Foglio n°19 Part.IIa n°1379, comune di Ricadi (VV), coordinate Gauss Boaga N:4273561.5 – E:25942012.7 portata massima 1,00 l/s, volume di prelievo 3.000 mc/anno;
- non sono pervenute domande in concorrenza e/o tecnicamente incompatibili, a seguito della pubblicazione dell’estratto della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°136 del 21/06/2023;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha rilasciato il parere vincolante favorevole prot. n.9150/2024 del 22/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, comma 1bis, del R.D. 1775/33, subordinatamente a obblighi/prescrizioni/condizioni/ riportati nell’allegato disciplinare;
- Con nota prot. n.227364 del 27/03/2024 questo ufficio ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio del Comune di Ricadi per 15 giorni consecutivi, dal 29/03/2024 al 13/04/2024 avverso la quale non sono pervenute osservazioni ed opposizioni, giusta nota prot. n.281262 del 22/04/2024 del Comune di Ricadi;
- dall’esito del sopralluogo, non risultano cause ostative al rilascio della concessione di che trattasi;
- il tecnico incaricato, in riferimento alla Legge Regionale 3 agosto 2018 n.25, ha trasmesso la nota di avvenuta remunerazione di cui all’allegato A della predetta legge.

DATO ATTO CHE:

- in data 28/06/2024 è stata richiesta alla Prefettura di Vibo Valentia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., acquisita alla predetta piattaforma con protocollo PR_VVUTG 0024833_20240628;
- dalla data della suddetta richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i il Prefetto ai sensi dell'art 88 comma 4, rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorso il termine di cui al comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art 88 comma 4 bis previa acquisizione dell'autocertificazione;
- la suddetta autocertificazione del richiedente è stata acquisita in data 01/07/2024 con prot.n.430667 e pertanto si può procedere con il presente atto fermo restando che lo stesso resta sottoposto a condizione risolutiva espressa e consequenziale revoca;

ATTESO CHE il predetto Disciplinare di concessione, allegato al presente atto contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO CHE:

Con Decreto Dirigenziale n.6665 del 16/05/2024:

- è stata accertata la somma di €. 155,05 quale canone anno;
- è stata accertata la somma di €. 300,10 quale deposito cauzionale, (pari a due annualità);
- è stata impegnata la somma di €. 300,10 per restituzione deposito cauzionale.

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Purita Federico Maria, in qualità di amministratore unico della società Fratelli 3F – società a responsabilità limitata semplificata, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso igienico ed assimilati sito in località "Fortino", Foglio n°19 Part.IIa n°1379, comune di Ricadi (VV), coordinate Gauss Boaga N:4273561.5 – E:25942012.7 portata massima 1,00 l/s, volume di prelievo 3.000 mc/anno;

DI SUBORDINARE il rilascio della concessione al rispetto delle condizioni/prescrizioni/obblighi contenute nel disciplinare di concessione, allegato al presente atto, contenente i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto della concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

DI STABILIRE CHE, successivamente all'emissione del presente provvedimento, il disciplinare sarà trasmesso al competente Ufficio Regionale per la repertorizzazione e successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla ditta Purita Federico Maria ed al Comune di Ricadi;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
Giovanni De Lorenzo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore: Gestione Demanio Idrico

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui e' vincolato il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo, ad uso igienico ed assimilati, sito in localita' 'Fortino' Foglio n°19, Part.IIa n°1379 comune di Ricadi (VV), coordinate Gauss Boaga N:4273561.5 – E:25942012.7 portata massima 1,00 l/s, volume di prelievo 3.000 mc/anno - Ditta: Purita Federico Maria.

La Regione Calabria con sede legale in localita' Germaneto (C.F./P.I. , rappresentata dall'Ing. Francesco Costantino, in qualita' di

Dirigente Settore Gestione Demanio Idrico del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, di seguito denominato Concedente e il Signor Purita Federico

Maria nato a in qualita' di Rapp.Legale della societa' 'Fratelli 3F Societa' a responsabilita' limitata' semplificata (C.F./P.I.

con sede in Ricadi Localita' Fortino, di seguito denominata

Concessionario, disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la Concessione preferenziale pluriennale per la derivazione di acque sotterranee tramite pozzo" presentata dal Concessionario con istanza acquisita al protocollo al n.213408 del 11/05/2023.

Art. 1 – Oggetto della concessione, quantita' e usi, modalita' delle acque

da derivare

Oggetto della concessione e' la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ad uso irriguo e igienico ed assimilati mediante un pozzo ubicato in



località 'Fortino' al Foglio n°19 Part.IIa n.1379 del Comune di Ricadi (VV)

posizionato alle seguenti coordinate Gauss Boaga N:4273561.5 E:25942012.7

La quantità di acqua da derivare è stabilita nel limite di portata massima pari a 1,00 l/sec e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000.

Art. 2 – Luogo e modo di presa dell'acqua – Descrizione della derivazione – Regolazione della portata

L'opera di presa, ubicata in località Fortino nel territorio del Comune di Ricadi è costituita da un pozzo, del diametro di 260 mm e una profondità di 70 metri dal piano campagna. La risorsa idrica prelevata, con riferimento all'uso di cui all'articolo 1, può essere utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati.

Affinché le portate di concessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, ai sensi della D.lgs. 152/2006, il pozzo è stato munito di idoneo misuratore delle portate prelevate matr. n.20/724562 ed il concessionario si impegna entro il 31 marzo di ciascun anno, rispetto all'anno solare precedente, alla comunicazione dei volumi prelevati all'Amministrazione concedente, unitamente ai dati di monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche.

Art. 3 – Condizioni particolari a cui sarà soggetta la derivazione

La concessione è accordata entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con



Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore: Gestione Demanio Idrico

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui e' vincolato il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo, ad uso igienico ed assimilati, sito in località 'Fortino' Foglio n°19, Part.IIa n°1379 comune di Ricadi (VV), coordinate Gauss Boaga N:4273561.5 – E:25942012.7 portata massima 1,00 l/s, volume di prelievo 3.000 mc/anno - Ditta: Purita Federico Maria.

La Regione Calabria con sede legale in località Germaneto (C.F./P.I. 02205340793), rappresentata dall'Ing. Francesco Costantino, in qualità di Dirigente Settore Gestione Demanio Idrico del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, di seguito denominato Concedente e il Signor Purita Federico Maria nato a Tropea il 18/04/1979, in qualità di Rapp.Legale della società 'Fratelli 3F – Società a responsabilità limitata' (C.F./P.I. 03605090798) con sede in Ricadi Località Fortino, di seguito denominata Concessionario, disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la "Concessione preferenziale pluriennale per la derivazione di acque sotterranee tramite pozzo" presentata dal Concessionario con istanza acquisita al protocollo al n.213408/siar del 11/05/2023.

Art. 1 – Oggetto della concessione, quantità e usi, modalità delle acque da derivare

Oggetto della concessione è la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ad uso irriguo e igienico ed assimilati mediante un pozzo ubicato in



località 'Fortino' al Foglio n°19 Part.IIa n.1379 del Comune di Ricadi (VV)

posizionato alle seguenti coordinate Gauss Boaga N:4273561.5 E:25942012.7

La quantità di acqua da derivare è stabilita nel limite di portata massima pari a 1,00 l/sec e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000.

Art. 2 – Luogo e modo di presa dell'acqua – Descrizione della derivazione – Regolazione della portata

L'opera di presa, ubicata in località Fortino nel territorio del Comune di Ricadi è costituita da un pozzo, del diametro di 260 mm e una profondità di 70 metri dal piano campagna. La risorsa idrica prelevata, con riferimento all'uso di cui all'articolo 1, può essere utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati.

Affinché le portate di concessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, ai sensi della D.lgs. 152/2006, il pozzo è stato munito di idoneo misuratore delle portate prelevate matr. n.20/724562 ed il concessionario si impegna entro il 31 marzo di ciascun anno, rispetto all'anno solare precedente, alla comunicazione dei volumi prelevati all'Amministrazione concedente, unitamente ai dati di monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche.

Art. 3 – Condizioni particolari a cui sarà soggetta la derivazione

La concessione è accordata entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con



l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero.

L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti, di conseguenza il Concessionario sarà tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Amministrazione concedente saranno richiesti ed a permettergli il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933 e ss. mm. ii.

Il Concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le seguenti condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni riportate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere n.9150/2024 del 22/03/2024:

- monitoraggio delle portate e/o dei volumi prelevati;
- monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche;
- verifica da parte dell'Ente concedente della indisponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, compatibilmente con la destinazione d'uso della risorsa da prelevare;
- trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'Ente concedente ed alla scrivente Autorità di Bacino;

Art. 4 – Obblighi generali

Sarà cura del Concessionario, ai fini della realizzazione delle opere, dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, l'acquisizione di eventuali ulteriori



autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso

comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative.

Il Concessionario si obbliga a:

- realizzare i lavori ed effettuare il relativo esercizio delle attività

conformemente alla documentazione tecnico/amministrativa presentata ed

approvata;

- consentire l'accesso al personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli

Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative, che potrà in ogni momento

effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e delle

opere e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari,

per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al

personale dei medesimi Enti di riferimento per espletare le attività manutentive

di competenza, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti;

- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di

pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque

contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne

l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla

inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte,

innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione

concedente;

- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri

tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di



concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni

interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

- verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda

(subsidenza).

Il Concessionario rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del

risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata

a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata

ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e

responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle

persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata.

La quantità di acque concesse dovrà essere sempre commisurata alla

possibilità di risparmio, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei

consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva

l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o a

cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere e dovrà astenersi da

qualunque uso delle acque derivate non contemplato dalla presente

concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque

stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario

dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute

necessarie dall'Amministrazione concedente, a salvaguardia dell'interesse

pubblico della risorsa idrica.

Art. 5 – Subentro, revoca e decadenza



L'art. 20 del T.U. 1775/1933 stabilisce che le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare, anche affinché l'Amministrazione concedente verifichi i requisiti di legge del Concessionario subentrante, nonché richieda ed eventualmente fornisca informazioni ad altri Enti ed Organismi comunque deputati ad altre forme di controllo previste dalla legge.

Il concessionario s'impegna a comunicare all'Amministrazione concedente, entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

La concessione potrà, con provvedimento motivato, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa, modificata, rinegoziata e/o adeguata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica - anche laddove misure di salvaguardia, anche connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque, dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato - o qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni, modalità,



obblighi e prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 3, e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

E' fatto divieto, pena la immediata decadenza della concessione, di:

-cedere o subaffittare la derivazione in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;

- variare lo scopo di utilizzo della derivazione data in concessione.

Provocano altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- modifiche delle opere di captazione non autorizzate preventivamente;

- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;

-la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti di cui all'articolo 11 o l'inosservanza delle condizioni, modalità, obblighi e impartite dal presente disciplinare di Concessione, ivi inclusa l'inosservanza di obblighi, prescrizioni e condizioni dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per come evidenziate all'articolo 3.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento. Il Concessionario decaduto è soggetto all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6 – Termini ed utilizzazioni

Le opere di derivazione sono già state realizzate e quindi non si prescrivono né termini di esecuzione né di esproprio, essendo i beni interessati di proprietà del Concessionario.



Art. 7 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per un periodo di anni trenta (30) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di Concessione, con obbligo di revisione quinquennale in base ai dati di monitoraggio che saranno richiesti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata, previa presentazione all'Amministrazione concedente, almeno 120 giorni prima della scadenza, di apposita domanda nelle modalità previste dalla normativa vigente, con le modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto senza compensi od indennizzi di sorta di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi.

Art. 8 – Emergenze idriche

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dall'Amministrazione concedente, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n.152/06. In tali casi, per l'utilizzo dei volumi in concessione non è previsto l'obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, come meglio precisato all'articolo 5, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione di cui al suddetto articolo 168 del D.Lgs.n. 152/06.



Art. 9 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo di €.150,05 (euro Centocinquanta/05).

Il canone di concessione dovrà essere soggetto annualmente ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni conseguenti ad aggiornamenti del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento o a modifiche normative o a determinazioni regionali. Tale canone, in ogni caso, allo stato attuale si aggiorna annualmente ed automaticamente secondo il tasso di inflazione programmato dal competente Ministero.

Il canone, in ogni caso, alla scadenza della concessione è soggetto a conguaglio in base ai predetti aggiornamenti.

Il canone è dovuto per tutto l'anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, senza necessità di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione concedente, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933. Pertanto, in nessun caso, potrà essere richiesta la restituzione dei canoni versati.

Il canone complessivo per l'anno 2024 è pari a €.150,05 (euro Centocinquanta/05), ed è stato completamente versato sulla piattaforma MyPay Calabria, il deposito cauzionale infruttifero pari a €. 300,10 (euro Trecento/10), corrispondente a due annualità del canone di concessione, è stato prestato mediante pagamento sulla piattaforma MyPay Calabria; tale somma sarà restituita alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di



concessione, ove null'altro osti. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, incamera il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Il concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 c.c., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re). Il mancato pagamento del canone, per almeno una annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

Art. 10 – Richiamo alle disposizioni di legge

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti di terzi ed è assoggettata alle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni contenute nel presente disciplinare. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa in materia di acque e di impianti idroelettrici, polizia idraulica e di bonifica, di ambiente, di igiene e di sicurezza pubblica, di edilizia e di urbanistica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 11 – Registrazione fiscale e spese a carico del Concessionario

Il presente Disciplinare, successivamente all'emissione del Decreto di concessione, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del medesimo Disciplinare. Inoltre saranno a carico del Concessionario le spese per la pubblicazione sul BUR Calabria, Albo pretorio Comunale ed eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc.



Art. 12 – Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce presupposto per il rilascio del Decreto di Concessione; gli effetti della concessione decorrono dalla data di emissione del Decreto di Concessione.

Art. 13 – Foro competente

Per quanto non contemplato dal Disciplinare e per ogni controversia dovesse intervenire si indica quale Foro competente quello di Catanzaro.

Art. 14 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti dal presente Disciplinare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Letto, approvato, si sottoscrive.

Il Concessionario

Purita Federico Maria

Per la Regione Calabria

Il Dirigente

Ing. Francesco Costantino

(sottoscritto con firma digitale)



Regione Calabria
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Via...
I-89013...
Tel. 0965/244444